

## IMPOSTE SUL REDDITO

## Quasi tutto pronto per il credito formazione dei giovani imprenditori agricoli

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

### Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

Il **Decreto Masaf** del **1° aprile 2025** recante “*Criteri e modalità per l’attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola*”, è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 120 del **26 maggio 2025**.

Il Decreto fa seguito a quanto previsto con la **L. 36/2024**, con cui il Legislatore ha introdotto una serie di **strumenti agevolativi e incentivanti** per supportare l’inserimento dei **giovani imprenditori** nel mondo dell’**agricoltura** che, come noto, rappresenta una delle **problematiche ancora non pienamente risolte del settore**.

A questo punto, è stato posto un altro tassello per rendere operativa la previsione contenuta nell’[articolo 6, comma 1, L. 36/2024](#), con cui, **per agevolare l’insediamento di giovani imprenditori**, è stato previsto che, nelle more dell’entrata in vigore del previsto riordino dei crediti d’imposta ai sensi dell’[articolo 5, comma 1, lettera a\), n. 1, L. 111/2023](#), per la **partecipazione a corsi di formazione** attinenti alla gestione dell’azienda agricola, ai giovani imprenditori che hanno **iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021** è **concesso un contributo**, sotto forma di credito d’imposta, pari all’**80%** delle spese effettivamente **sostenute** nell’anno **2024** e idoneamente **documentate**, fino a un importo **massimo** di **2.500** euro per ciascun **beneficiario**.

Ai fini del credito di imposta, si considerano **giovani imprenditori agricoli** le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano **esclusivamente attività agricola**, di cui all’[articolo 2135, cod. civ.](#), se ricorre **una delle seguenti condizioni**:

- il titolare sia un **imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 41 anni**;
- nel caso di **società di persone e di società cooperative**, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di **età compresa tra i 18 e i 41 anni**;
- nel caso di **società di capitali**, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di **età compresa tra i 18 e i 41 anni** e gli organi di

amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Il requisito dell'età deve essere rispettato alla **data di sostenimento delle spese** che sono considerate ammissibili.

L'[articolo 3, Decreto Masaf](#), individua quali **spese ammesse** le seguenti:

- spese per l'acquisizione di competenze, come **corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching**, attinenti alla **gestione dell'azienda agricola**;
- spese di **viaggio e soggiorno** per la partecipazione alle iniziative di cui sopra, fino a un importo massimo del **50%** dell'ammontare del **tetto massimo di 2.500 euro**.

Le **spese** si considerano effettivamente **sostenute** al momento del loro **pagamento** attraverso **conti correnti** intestati al beneficiario e con **modalità** che consentono la **piena tracciabilità** del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla **relativa fattura o ricevuta**.

Per poter richiedere il **credito di imposta** è necessario attendere ancora l'emanazione di un provvedimento da parte dell'Agenzia delle entrate con il quale sarà **approvato il modello di comunicazione**, nonché la **data a decorrere dalla quale poter comunicare le spese sostenute**.

Il credito può essere **utilizzato** solamente in **compensazione** ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), a decorrere dal **terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** con cui verranno stabilite le modalità di comunicazione delle spese sostenute e comunque, **non prima della data di conclusione del corso di formazione**.

Il **credito d'imposta**, inoltre, deve essere **indicato** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui viene inviata la comunicazione e **riportato nelle dichiarazioni dei redditi** relative ai periodi di imposta successivi **fino** a quello nel quale se ne **conclude l'utilizzo**; utilizzo che, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 6, comma 1, L. 36/2024](#), può essere utilizzato **entro il secondo periodo** di imposta **successivo** a quello di **sostenimento della spesa**.

L'[articolo 7, Decreto Masaf](#), stabilisce che il suddetto credito è **cumulabile** con differenti **aiuti di Stato** a condizione che riguardino **costi diversi**; inoltre, **nel caso** i costi **riguardino** le **medesime spese**, il **credito** è **ammesso** unicamente in **assenza** di **doppio finanziamento** e a condizione che il **cumulo** derivante **non** comporti il **superamento** dell'**intensità di aiuto** o dell'**importo** di aiuto più elevato applicabile.